

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 110/CGF – RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2012

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. MAURIZIO STIRPE, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO L.N.D. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N.1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012)**

2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCIANO CORRADI;**
- **AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE,, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 E 6 ULTIMO PERIODO, C.G.S., NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1, REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012)**

In data 28 agosto 2011 il calciatore Pieroni Carlos Enrique, all'epoca dei fatti tesserato per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (in virtù di contratto sottoscritto in data 10 agosto 2009, regolarmente depositato in data 11 agosto 2009, con scadenza al 30 giugno 2012), prendeva parte alla gara amichevole Salernitana/Frosinone, nelle fila del sodalizio campano, senza alcuna autorizzazione da parte della Società di appartenenza. Peraltro il menzionato calciatore, nel corso della predetta gara, riportava un infortunio senza comunicare l'accaduto alla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A..

Quest'ultima presentava ricorso *ex art.* 15 del Contratto Collettivo per la violazione posta in

essere dal suddetto calciatore in ordine all'obbligo di fedeltà di cui all'art. 10, punto 2, dell'AC, nonché per la violazione del divieto di cui all'art. 81 dell'AC.

Con lodo in data 8 novembre 2011 il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, riconosceva la sussistenza delle violazioni poste in essere dal calciatore Carlos Enrique Pieroni e, per l'effetto, disponeva la risoluzione del contratto in essere tra lo stesso e la Società di appartenenza, Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. Il predetto Collegio disponeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli adempimenti di sua competenza.

Effettuati gli accertamenti di rito, la Procura Federale, con atto del 6 settembre 2012, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

a) il calciatore Carlos Enrique Pieroni, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, C.G.S. per avere partecipato alla gara amichevole Salernitana/Frosinone in carenza di autorizzazione da parte della propria Società di appartenenza;

b) il Sig. Luciano Corradi, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (all'epoca dei fatti Salerno Calcio S.r.l.), per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, C.G.S., nonché in relazione all'art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti per avere utilizzato nelle file della Salernitana, nella predetta gara amichevole disputata in data 28 agosto 2011 con il Frosinone, il sig. Carlos Enrique Pieroni, calciatore non avente titolo in quanto tesserato per altra Società e per non avere richiesto la necessaria autorizzazione ai fini della disputa della predetta gara amichevole;

c) la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., all'epoca dei fatti Salerno Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante;

d) il Sig. Maurizio Stirpe, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società Frosinone Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 30, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti per avere consentito la disputa della gara amichevole in precedenza menzionata senza preventivamente essersi accertato che per la stessa fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione;

e) la società Frosinone Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini di rito Frosinone Calcio S.r.l. e U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (già Salerno Calcio S.r.l.) facevano pervenire memorie difensive.

All'udienza fissata per il dibattimento dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il rappresentante della Procura federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni, mesi 1 (uno) di squalifica; b) al Sig. Luciano Corradi, mesi 6 (sei) di inibizione; c) alla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (all'epoca dei fatti Salerno Calcio S.r.l.), ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); d) al Sig. Maurizio Stirpe, inibizione di mesi 6 (sei); e) alla società Frosinone Calcio S.r.l., ammenda di €2.500,00 (€duemilacinquecento/00).

Con decisione di cui al Com. Uff. n. 39/CDN del 19 novembre 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale, «alla luce della documentazione versata in atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale» riteneva fondato il deferimento infliggendo le seguenti sanzioni: a) al Sig. Carlos Enrique Pieroni la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno); b) al Sig. Luciano Corradi la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei); c) alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (€tremilacinquecento/00); d) al Sig. Maurizio Stirpe, la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro); e) alla società Frosinone Calcio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Secondo la C.D.N. la prova dei fatti «si evince dal ricorso presentato dalla Società Atalanta, dal lodo emesso dal Collegio arbitrale e dall'ampia rassegna stampa acquisita agli atti». Ritenevano, inoltre, i giudici di *prime cure* che le indagini svolte dalla Procura Federale consentivano di affermare «che la gara Salernitana/Frosinone ha avuto luogo senza che la necessaria e preventiva autorizzazione fosse stata richiesta, così come invece espressamente previsto dall'art. 30, comma 1,

del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti». Secondo la C.D., il fatto che la gara in oggetto non era aperta al pubblico attraverso la regolare vendita di biglietti e che è stata arbitrata da un *ex* arbitro di Calcio a 5, non escludevano che per ogni gara amichevole, ufficiale o non che essa sia, debba essere richiesta la autorizzazione, anche per fini assicurativi. Affermava, ancora la C.D.N.: «Comunque i riscontri giornalistici e la decisione del Collegio arbitrale consentono di escludere che si sia trattato di una semplice sgambatura».

Con separati ricorsi, avverso la suddetta decisione hanno proposto reclamo il Frosinone Calcio S.r.l. e il sig. Maurizio Stirpe, nonché l'U.S. Salernitana 1919 S.r.l. e il sig. Luciano Corradi.

Nel proprio reclamo il Frosinone Calcio s.r.l. eccepisce, anzitutto, inammissibilità – improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S. In tal ottica, la società reclamante evidenziava che l'avvio del «procedimento disciplinare è costituito dalla nota del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti del 14 novembre 2011». Di conseguenza, prosegue la predetta reclamante, «l'iter istruttorio avrebbe, quindi, dovuto concludersi entro il 30 giugno 2012, salvo motivata proroga da parte della Corte di Giustizia Federale, Sezione consultiva». Dalla lettura degli atti ufficiali d'indagine «non risulta possibile individuare la data di trasmissione alla Procura Federale, da parte della competente Lega e del Dipartimento di serie D» dei moduli di censimento stagione 2011/2012, del verbale di assemblea della U.S. Salernitana 1919 del 26 luglio 2011 e della visura CC.IAA. del Frosinone Calcio, «mentre risulta che il modulo di censimento dell'U.S. Salernitana 1919 s.r.l., stagione sportiva 2012/2013, sia stato trasmesso dal club campano alla Lega Pro e poi, verosimilmente, inviato da questa alla Procura Federale, il 20 agosto 2012, oltre, quindi, il 30 giugno 2012».

Secondo il Frosinone, dunque, ai sensi dell'art. 32, comma 11, C.G.S. il deferimento deve essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile, dovendo «tutti gli atti di indagine inseriti nel fascicolo del procedimento», ricadere nel termine previsto dalla stessa predetta norma.

In subordine, nel merito, la predetta ricorrente società deduce insussistenza degli addebiti essendosi, a suo dire, «trattato di un allenamento a cui hanno preso parte i tesserati della scrivente, nel corso del quale è stata organizzata una partita tra le due compagini. Nessun direttore di gara o terna arbitrale incaricati, nessuna distinta di gara compilata, nessun numero sulle maglie da gioco, nessuna presenza di pubblico, tempi di gioco non regolamentare». In altri termini, una semplice «partitella di allenamento».

Rileva, ancora, che è stato contestato «ad una società professionistica, il mancato rispetto di una norma generale sul rispetto dei principi di correttezza e probità (art. 1, comma 1, C.G.S.) in riferimento ad una norma specifica comportamentale (art. 30, comma 1, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti) non applicabile al soggetto deferito», mentre l'art. 32, comma 8, del Regolamento di Lega Pro considera «gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari» e per le stesse non sussiste «l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della Lega».

Chiedono, pertanto, i ricorrenti l'annullamento o la revoca delle sanzioni irrogate, «dichiarando l'improcedibilità/invalidità dell'atto di deferimento» o, in via subordinata, l'infondatezza degli addebiti.

Anche Luciano Corradi e l'U.S. Salernitana 1919 s.r.l. chiedono la riforma della decisione impugnata, in quanto «i fatti ritenuti sussistenti dalla C.D.N. e posti a fondamento della sanzione inflitta sono diversi da quanto in realtà è accaduto».

Premesso che la prova dei fatti «è stata ricavata dal lodo arbitrale emesso in data 8 novembre 2011, in un procedimento promosso dall'Atalanta, nel quale il calciatore Pieroni è rimasto contumace e non è stato possibile raccogliere le sue dichiarazioni [...] Il mancato contraddittorio e la contumacia del calciatore ha indotto il Collegio a ritenere provata la domanda dell'Atalanta, ma tale prova rimane circoscritta a quel procedimento e non può avere alcun effetto nei confronti di terzi rimasti estranei, tra cui Corradi e la Salernitana».

Quanto «all'ampia rassegna stampa acquisita agli atti», posta dalla C.D.N. «a sostegno della prova del fatto storico contestato» si tratterebbe, in realtà, «di due articoli, tratti uno dal sito internet Frosinone Calcio, nel quale si fa riferimento ad un incontro a Fiuggi con il Salerno, e l'altro dal sito internet SoloSalerno, che non ha alcun rapporto con la società».

La decisione sarebbe, poi, errata in quanto «la C.D.N. ha confuso un semplice allenamento comune – al quale hanno partecipato i calciatori del Salerno che si trovavano a Fiuggi in ritiro estivo, ed i calciatori del Frosinone che erano stati invitati per completare la preparazione – con una gara amichevole non ufficiale, concetto peraltro non specificato». Si sarebbe, invece, trattato di una semplice gara di allenamento, senza pubblico e senza vendita di biglietti, arbitrata da un *ex* arbitro di Calcio a 5.

Confidando nella riforma della decisione impugnata e nel proscioglimento da ogni addebito, i ricorrenti chiedevano, in via subordinata, una congrua riduzione delle sanzioni.

Alla seduta innanzi a questa C.G.F. sono comparsi i difensori dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale.

Le difese dei ricorrenti hanno richiamato le rispettive deduzioni e conclusioni scritte. La difesa del Frosinone, in particolare, ha evidenziato come l'acquisizione del foglio di censimento della Salernitana costituisca attività d'indagine e siccome la stessa risale all'agosto del 2012, oltre – dunque – il termine del 30 giugno 2012 di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S., il deferimento dovrebbe essere dichiarato invalido, non essendo stata richiesta la prevista proroga alla Corte di Giustizia Federale.

Il rappresentante della Procura Federale ha replicato alle contestazioni avversarie, evidenziando che l'acquisizione del predetto modulo di censimento, effettuata nell'agosto del 2012, non può qualificarsi come atto di indagine. Ad ogni buon conto, anche qualora invalido perché posto in essere dopo il termine del 30 giugno 2012, non inficerebbe, comunque, la validità dell'intero procedimento istruttorio che ha condotto al deferimento di cui trattasi.

I giudizi sono connessi e meritano pertanto di essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

Ritiene questa Corte che debbano essere esaminate con priorità, per ragioni di ordine logico, le questioni di improcedibilità/inammissibilità del deferimento sollevate in riferimento all'art. 32, comma 11, C.G.S..

Secondo la predetta disposizione le indagini relative a fatti denunciati nel periodo luglio – dicembre «devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale», richiesta di proroga che «deve pervenire alla Corte di Giustizia Federale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini».

Orbene, è pacifico che la segnalazione dei fatti oggetto delle contestazioni di cui all'atto di deferimento risale al novembre 2011, quando il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti ha trasmesso gli atti del procedimento alla Procura Federale per gli adempimenti di sua competenza. Di conseguenza, le indagini istruttorie avrebbero dovuto concludersi entro il 30 giugno 2012, in assenza di proroga della sezione consultiva della Corte di giustizia federale, nel caso di specie, non richiesta, come confermato in sede di dibattimento dallo stesso rappresentante della Procura Federale.

Ciò premesso, non può condividersi l'assunto difensivo della società Frosinone Calcio S.r.l. secondo cui la richiesta – datata agosto 2012 – del modulo di censimento della Salernitana Calcio, Stagione Sportiva 2012/2013, sarebbe atto d'indagine e, dunque, decreterebbe la tardività e, di conseguenza, l'improcedibilità o inammissibilità dell'atto di deferimento relativo ad indagini non terminate entro la fine della stagione sportiva in corso. Infatti, la semplice richiesta di un modulo di censimento è atto che riveste natura amministrativa e non può qualificarsi come atto di indagine. Del resto, l'acquisizione di un modulo di censimento aggiornato non può certo farsi rientrare nell'ambito dell'attività di raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione dei soggetti cui imputare le relative violazioni, necessaria ai fini delle valutazioni e delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione della Procura Federale.

Tuttavia, a fronte della specifica eccezione formulata dalla predetta società, questa Corte non rinviene nel fascicolo acquisito al presente procedimento alcun elemento che possa condurre ad affermare che l'attività d'indagine propriamente intesa che ha condotto al deferimento sia stata, nella fattispecie, completata nel termine previsto dalla norma di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S..

Ogni altro profilo resta assorbito.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone e dalla Salernitana Calcio 1919 S.r.l. di Salerno, annulla le delibere impugnate.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. ODDO ANDREA ED AMMENDA DI €2.500,00;
- AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI FISSATE IN MATERIA DI TESSERA DEL TIFOSO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, N. 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 9130/413 PF11-12/AM/MA DEL 19.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 22.11.2012)

Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 22.11.2012 il sig. Andrea Oddo è stato condannato alla inibizione di mesi 8 ed all'ammenda di € 2.500,00 e la società Trapani Calcio S.r.l è stata condannata all'ammenda di €5.000,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per l'operato ascritto al suo legale rappresentante in relazione alla ritenuta violazione delle regole generali fissate in materia di tessera del Tifoso in relazione agli artt. 12, n. 1, e 1, comma 1, C.G.S..

Nella decisione di primo grado, le sanzioni in questione sono state irrogate con riferimento a quanto avvenuto nel corso della gara Pergocrema/Trapani in data 6 novembre 2011, in occasione della quale l'Autorità di Polizia di Crema aveva elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo, nei confronti della società calcistica Trapani Calcio, per avere il segretario e legale rappresentante di quest'ultima richiesto ed ottenuto dalla società ospitante titoli di accesso all'impianto sportivo in favore di soggetti "non aventi titolo" perché sprovvisti della tessera del Tifoso, consentendo l'utilizzo di fatto degli accrediti da parte di "tifosi organizzati", in tal modo contribuendo al mantenimento di propri sostenitori ed avendo inserito nella lista degli accrediti anche due soggetti che erano stati sottoposti a provvedimento di DASPO.

La società Trapani Calcio ha presentato reclamo in data 5 dicembre 2012, rilevando, fra l'altro, che il predetto verbale in data 12.1.2012 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema - sul quale la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenendolo assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. aveva fondato la propria decisione - era stato archiviato con provvedimento del Prefetto di Trapani in data 25.7.2012 (carta 100 nel presente procedimento).

Sentite le parti in udienza, il difensore della reclamante società di calcio ha ribadito quanto illustrato nel proprio ricorso, chiedendo il proscioglimento della società Trapani Calcio e del sig. Oddo, con integrale annullamento delle sanzioni comminate in primo grado; il rappresentante della Procura, che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ha chiarito che l'illecito sportivo per il quale la Procura medesima aveva agito è basato sugli stessi fatti contestati con il predetto verbale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema.

Ritiene questa Corte che - a fronte della conferma, da parte del rappresentante della Procura, della circostanza che gli addebiti mossi ai reclamanti sono basati sui medesimi fatti oggetto del verbale in data 12.1.2012 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema - il reclamo debba essere accolto.

Tale verbale è stato infatti privato della fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., su cui il primo Giudice aveva fondato la propria decisione, a seguito della archiviazione da parte del Prefetto di Trapani, competente superiore gerarchico, disposta con provvedimento in data 25.7.2012. Inoltre, quanto al merito degli addebiti fatti propri dalla Commissione Disciplinare Nazionale *per relationem* a tale verbale, va sottolineato che con il proprio provvedimento citato il Prefetto di Trapani ha, in particolare, rilevato la tempestività della richiesta di accredito avanzata dalla società Trapani Calcio, la insussistenza di provvedimenti DASPO a carico di tifosi della stessa squadra e la mancanza di prova che i 32 tifosi provenienti dalla Sicilia appartenessero ad associazioni di tifosi, così privando della stessa materialità gli addebiti per illecito sportivo di cui qui si discute.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- SQUALIFICA DI GIORNI 30 AL SIG. FRANCESCO RUSSO;

- SQUALIFICA PER 45 GIORNI AL SIG. DANIELE SCARTOZZI;

INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8, COMMA 6, C.G.S.; NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40 del 20.11.2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012, ha inflitto al signor Francesco Russo, tesserato all'epoca dei fatti in favore della S.S. Cavese 1919 S.r.l., la sanzione della squalifica di giorni 30 ed al signor Daniele Scartozzi, anch'egli tesserato all'epoca dei fatti in favore della S.S. Cavese 1919 S.r.l., la sanzione della squalifica di giorni 45.

La sanzione al signor Russo è stata inflitta per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, per aver beneficiato dell'assistenza professionale dell'agente di calciatori signor Fabrizio Ferrari senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste; la sanzione al sig. Scartozzi è stata inflitta per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del signor Stefano Guercini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2.5.2008 stipulato con la società S.S. Cavese 1919 S.r.l..

Viceversa, la C.D.N. ha escluso la violazione, da parte dei sigg.ri Russo e Scartozzi, dell'art. 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 94 N.O.I.F. e dall'art. 8, comma 6, dello stesso C.G.S..

La Procura, in particolare, ha contestato: la violazione al signor Russo per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di €28.552,00 depositato dalla Società e per avere sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di €27.385,00, contratti entrambi riferiti alla Stagione Sportiva 2009/2010, nonché per avere percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari; la violazione al signor Scartozzi per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di €29.000,00 depositato dalla società e per avere sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di €44.100,00, contratti entrambi riferiti alla Stagione

Sportiva 2009/2010, nonché per avere percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari

In proposito, l'organo giudicante di primo grado ha fatto presente che "dalla documentazione versata in atti non può escludersi che tra la S.S. Cavese 1919 S.r.l. e i propri tesserati siano stati validamente sottoscritti in corso di campionato accordi economici migliorativi di quelli già esistenti tra le parti. L'esame degli atti allegati al deferimento non evidenzia il fine fraudolento dei contratti stipulati tra il sodalizio sportivo ed i calciatori, nel corso della Stagione Sportiva 2009/2010; appare infatti irrilevante il successivo deposito degli stessi ad opera dei calciatori, stante la inerzia della S.S. Cavese 1919 S.r.l., e ciò anche in considerazione della legittimità di tale modus operandi. Non risulta, in sostanza, provato che il primo ed secondo contratto siano stati sottoscritti contestualmente e, pertanto, non può essere dichiarata la simulazione del primo accordo, contenente accordi economici più vantaggiosi, rispetto al secondo successivamente depositato. E' irrilevante, al riguardo, il momento in cui sono stati "scaricati" i moduli utilizzati per gli accordi migliorativi in questione, essendo plausibile che i moduli stessi siano stati scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. La mancata prova della simulazione, nonché di elementi volti a dimostrare il versamento della S.S. Cavese 1919 S.r.l. a favore dei sigg.ri Russo e Scartozzi di compensi, premi o indennità superiori a quelli pattuiti, esclude, quindi, la violazione, da parte dei sigg.ri Russo e Scartozzi, del combinato disposto di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 94 N.O.I.F. e dall'art. 8 comma 6 C.G.S."

La Procura Federale ha proposto ricorso avverso tale decisione ritenendo la stessa erronea in quanto definirebbe il quadro degli elementi forniti dalla Procura "insufficiente" a ritenere provate le condotte contestate senza spiegare le ragioni che sottostanno a tale qualificazione, né fornire l'interpretazione alternativa che a detti elementi dovrebbe essere data.

Secondo la prospettazione della Procura, sussisterebbe un quadro indiziario grave, preciso e concordante, privo di una diversa lettura e sarebbero state sottolineate altresì le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni dei deferiti attinenti, tra l'altro, alle motivazioni che avrebbero indotto la società a stipulare accordi migliorativi.

In conclusione, la Procura Federale – evidenziando come elemento particolarmente rilevante il sistematico, coerente e collaudato sistema di simulazione contrattuale attuato dalla società S.S. Cavese 1919 S.r.l., nella Stagione Sportiva 2009/2010, al fine di trarre un indebito vantaggio economico per la società e i calciatori, nonché un comportamento di concorrenza sleale nei confronti delle altre società in relazione al rispetto della disciplina e degli adempimenti economici prescritti per la iscrizione e la partecipazione ai campionati – ha chiesto, in parziale riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 40 del 20.11.2012, di ritenere i deferiti responsabili disciplinarmente per le violazioni agli stessi ascritte e, per l'effetto, condannarli alle sanzioni oggetto di richiesta da parte della Procura Federale nel primo grado di giudizio o a quelle ritenute di giustizia.

I sigg.ri Francesco Russo e Daniele Scartozzi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Calcagno e Silvia Abbo, hanno presentato controdeduzioni ai sensi dell'art. 38, comma 3, C.G.S..

Hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità del deferimento per violazione del termine perentorio per la conclusione delle indagini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S., essendosi l'attività di indagine protratta ben oltre il termine del 31.12.2010; nel merito hanno sostenuto la mancanza di prove in ordine alla contestualità della sottoscrizione dei contratti ed alla illiceità di una condotta di per sé legittima. I tesserati hanno anche contestato l'eccessività della sanzione loro inflitta per il capo di imputazione relativo alla violazione delle norme sull'assistenza degli Agenti.

In conclusione, i calciatori Russo e Scartozzi hanno chiesto:

- in via preliminare, la riforma della decisione e l'annullamento della sanzione loro inflitta in accoglimento della relativa eccezione di improcedibilità;
- nel merito, il rigetto del gravame proposto dalla Procura Federale e la riforma della decisione impugnata con l'applicazione di una sanzione minima e simbolica.

La Corte, in primo luogo, rileva l'inammissibilità delle richieste formulate dai calciatori sigg.ri Russo e Scartozzi per la riforma della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Infatti, l'art. 37, comma 1, C.G.S. prevede che il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale è instaurato, tra l'altro, su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali e la relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro 3 giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare.

L'art. 38, comma 1, C.G.S., analogamente stabilisce che la dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il comma terzo, invece, indica che la controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.

Ne consegue che - non avendo i sigg.ri Russo e Scartozzi preannunciato alcun reclamo ex art. 38, comma 1, C.G.S., ma soltanto controdedotto ex art. 38, comma 3, C.G.S. sul ricorso proposto dalla Procura Federale - non sono ammissibili le richieste volte a contestare il capo della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che non ha costituito oggetto del ricorso proposto dalla Procura Federale, vale a dire il capo della decisione relativo alle sanzioni inflitte ai due tesserati.

In altri termini, non è ammissibile che, con la presentazione di controdeduzioni in ordine ad un ricorso ritualmente proposto, la controparte possa ampliare il *thema decidendum*, impugnando a sua volta, per profili diversi e con un differente *petitum*, lo stesso o un diverso capo della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che avrebbe avuto l'onere di impugnare con un autonomo tempestivo ricorso, preceduto da un tempestivo preannuncio di reclamo.

Il ricorso proposto dalla Procura Federale è infondato e va di conseguenza respinto.

L'organo giudicante di primo grado, come in precedenza riportato, ha fatto presente che “dalla documentazione versata in atti non può escludersi che tra la S.S. Cavese 1919 S.r.l. e i propri tesserati siano stati validamente sottoscritti in corso di campionato accordi economici migliorativi di quelli già esistenti tra le parti. L'esame degli atti allegati al deferimento non evidenzia il fine fraudolento dei contratti stipulati tra il sodalizio sportivo ed i calciatori, nel corso della Stagione Sportiva 2009/2010; appare infatti irrilevante il successivo deposito degli stessi ad opera dei calciatori, stante la inerzia della S.S. Cavese 1919 S.r.l., e ciò anche in considerazione della legittimità di tale modus operandi. Non risulta, in sostanza, provato che il primo ed secondo contratto siano stati sottoscritti contestualmente e, pertanto, non può essere dichiarata la simulazione del primo accordo, contenente accordi economici più vantaggiosi, rispetto al secondo successivamente depositato. E' irrilevante, al riguardo, il momento in cui sono stati “scaricati” i moduli utilizzati per gli accordi migliorativi in questione, essendo plausibile che i moduli stessi siano stati scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. La mancata prova della simulazione, nonché di elementi volti a dimostrare il versamento dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. a favore dei sigg.ri Russo e Scartozzi di compensi, premi o indennità superiori a quelli pattuiti, esclude, quindi, la violazione, da parte dei sigg.ri Russo e Scartozzi, del combinato disposto di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 94 N.O.I.F. e dall'art. 8 comma 6 C.G.S.”.

In sede di ricorso, la Procura Federale, per evidenziare l'univocità e la concordanza dei gravi indizi, ha rappresentato che:

- in tutti i casi i moduli contrattuali utilizzati per redigere l'accordo migliorativo sono stati acquisiti dalla società, mediante la procedura telematica instaurata dalla competente Lega, nella stessa data, cioè l'8 luglio, in prossimità della data in cui sono stati stipulati molti contratti depositati dalla Società all'inizio della Stagione Sportiva 2009/2010;

- nel caso del signor Francesco Russo i moduli utilizzati per redigere il primo contratto e l'accordo migliorativo sono stati acquisiti dalla Cavese a brevissima distanza di tempo uno dall'altro;

- in tutti i casi la società ha “conservato” i moduli che sarebbero stati poi utilizzati per redigere l'accordo migliorativo per alcuni mesi, senza utilizzarli per i contratti economici stipulati

con altri calciatori nel periodo intercorso tra il deposito del primo contratto e la data dell'asserito accordo migliorativo;

- in nessuno dei casi i moduli contrattuali utilizzati per redigere l'accordo migliorativo sono stati acquisiti in prossimità della data in cui gli stessi sarebbero stati stipulati;

- in nessuno dei casi la società ha provveduto a depositare presso la Lega l'accordo migliorativo e ciò senza alcuna giustificazione ragionevole stante la facoltà sostitutiva garantita al calciatore dalle regole federali;

- in nessuno dei casi i calciatori hanno avanzato contestazione in ordine al mancato tempestivo deposito dell'accordo migliorativo da parte della Società presso la competente Lega, né hanno avanzato contestazioni in relazione all'elaborazione di cedolini paga mensili rapportati al primo contratto anziché all'accordo migliorativo.

A tali elementi, si aggiungerebbero le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni dei deferiti attinenti, tra l'altro, alle motivazioni che avrebbero indotto la società a stipulare accordi migliorativi; la scelta della Società di procedere ad un'ampia azione di stipula di contratti "migliorativi" sembrerebbe in evidente contraddizione con la nota grave situazione economica e finanziaria della Società nella primavera del 2010.

La Corte ritiene che la decisione del giudice di primo grado sia stata correttamente adottata in quanto, nel caso di specie, la simulazione non può ritenersi sufficientemente provata.

In primo luogo, occorre rilevare che non sussiste alcuna preclusione per le parti di esercitare la propria autonomia negoziale stipulando, nel corso della Stagione Sportiva, contratti modificativi, in senso migliorativo o peggiorativo, dei precedenti contratti. D'altra parte, l'art. 5 l. n. 91 del 1981 espressamente ammette la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

Il punto centrale della questione, invece, è relativo all'utilizzo di moduli contrattuali per la redazione dell'accordo migliorativo acquisiti in un tempo sensibilmente antecedente rispetto alla data di stipulazione degli accordi stessi.

Tale circostanza, tuttavia, in assenza di una specifica disciplina relativa all'utilizzazione per sequenza cronologica dei moduli "scaricati", non può assumere un rilievo dirimente in quanto è ben possibile che siano "scaricati" in un certo e limitato arco temporale una quantità di moduli superiori alle esigenze effettive e che gli stessi siano poi adoperati successivamente, quando dovessero presentarsi specifiche esigenze di utilizzo.

L'omesso deposito dei contratti rinnovati da parte della Società, inoltre, non può di per sé solo costituire un indizio sufficiente a provare il carattere simulatorio del primo accordo, rappresentando una condotta sostanzialmente priva di significato ai fini della formazione dell'eventuale fattispecie fraudolenta.

La simulazione, infatti, ove effettivamente sussistente, potrebbe essere realizzata a prescindere dal deposito o meno del secondo contratto da parte della Società, tanto più che il deposito può essere effettuato dalla controparte, mentre l'omesso deposito potrebbe avere la sua causa in mera negligenza o in finalità del tutto diverse da quella ipotizzata.

La reiezione del ricorso proposto dalla Procura Federale rende irrilevante l'esame dell'eccezione di improcedibilità del deferimento.

La Corte, tuttavia, sottolinea che la stessa si presenta infondata in quanto le indagini devono ritenersi concluse entro il termine perentorio del 31.12.2010, tanto che, in data 30.12.2010, il Sostituto Procuratore delegato per gli accertamenti ha trasmesso una nota alla Procura Federale depositando documenti all'esito degli accertamenti effettuati.

La chiusura delle indagini, peraltro, non preclude alla Procura di tenere conto nell'atto di deferimento di atti amministrativi o, come nel caso di specie, di decisioni degli organi di giustizia sportiva sopravvenuti, che possano in qualche modo assumere rilievo ai fini della eventuale qualificazione dell'illecito e della natura ed entità della richiesta sanzionatoria.

In sostanza, l'attività di indagine è volta alla ricostruzione dei fatti ascritti al tesserato ed è attività distinta da quella, che può intervenire anche successivamente e comunque fino alla trasmissione dell'atto di deferimento, sulla cui base l'organo requirente procede alla qualificazione dei fatti, accertati entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S., ed alla relativa richiesta sanzionatoria.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**5) RICORSO DEL DOTT. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI)
AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER GIORNI 15;**
- **AMMENDA DI €2.500,00,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2007 AL 7 APRILE 2010, NONCHÉ ALL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012, ha inflitto al signor Bruno Carpeggiani, agente di calciatori con licenza della F.I.G.C, la sospensione della licenza per giorni 15 oltre all'ammenda di €2.500,00.

La sanzione è stata inflitta all'agente per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché all'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13.8.2009 tra il calciatore Stefano Maiorano, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la società SS Cavese 1919 S.r.l..

La C.D.N. ha così motivato la propria decisione: "In relazione alle violazioni contestate al sig. Bruno Carpeggiani si deve rilevare la legittimità dell'operato della Procura Federale che, accertando la contestazione *per tabulas*, ha ritenuto superfluo disporre la audizione personale del deferito. Risulta confermato dalla documentazione in atti che, durante la vigenza del rapporto tra il signor Bruno Carpeggiani ed il calciatore Maiorano, quest'ultimo abbia sottoscritto con la S.S. Cavese 1919 S.r.l. un contratto senza indicare il nominativo dell'agente. Risulta irrilevante il fatto che il deferito il giorno della sottoscrizione del contratto si trovasse in luogo differente da quello della stipula, rilevando, al fine di quanto contestato, la mancata indicazione del nominativo dell'agente nell'apposito spazio del contratto. Ed infatti, l'art. 93 N.O.I.F. evidenzia che 'il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto', non imponendo la personale partecipazione dell'agente durante la sottoscrizione".

L'interessato, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Miranda, ha proposto reclamo *ex art. 37* C.G.S. avverso tale decisione, sia formulando eccezioni pregiudiziali, in relazione all'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S. ed in relazione all'eccezione di nullità del deferimento per violazione dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio nella formazione degli elementi probatori sia deducendo censure nel merito per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nonché per violazione e falsa applicazione degli art. 93 N.O.I.F. e 12 del Regolamento Agenti in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 ed insussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti.

Il reclamante, in conclusione, ha chiesto, in via principale, di annullare la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, in via subordinata, di ridurre la stessa nella misura ritenuta di giustizia.

Il reclamo proposto dal dott. Bruno Carpeggiani è fondato e va accolto.

In particolare, è fondata, ed esime pertanto la Corte dall'esame delle ulteriori doglianze, l'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S..

Detta disposizione stabilisce che le indagini relative ai fatti denunciati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale.

Nel caso di specie, la stessa decisione impugnata dà conto del fatto che l'attività d'indagine sarebbe dovuta essere conclusa entro la data del 31.12.2010.

Infatti, la C.D.N. ha fatto presente che. "in via preliminare, sulla asserita improcedibilità del deferimento disposto nei confronti dei sigg.ri Russo e Scartozzi per violazione del termine

perentorio di conclusione delle indagini (art. 32, comma 11 C.G.S.), si osserva che la Procura ha svolto la attività di indagine nel rispetto del termine del 31/12/2010, non potendo essere considerato tale quanto svolto dalla requirente successivamente a tale data. Analoga considerazione deve essere formulata in merito alla asserita improcedibilità del deferimento disposto nei confronti del dott. Bruno Carpeggiani, per violazione del termine perentorio per la conclusione delle indagini (art. 32, comma 11 C.G.S.)”.

Pertanto, rilevato che non è stata concessa proroga per lo svolgimento delle indagini, non sussiste dubbio che le stesse dovessero concludersi entro il termine perentorio del 31.12.2010, atteso che il fatto che ha visto coinvolto il calciatore Stefano Maiorano e, di conseguenza, il reclamante è stato denunciato in data 24.5.2010, vale a dire nell’arco temporale 1 gennaio/30 giugno, come risulta dall’atto di deferimento trasmesso dalla Procura Federale alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Tuttavia, la relazione, in data 27.12.2010, del collaboratore della Procura Federale incaricato degli accertamenti in relazione alla sottoscrizione di un doppio contratto di prestazioni sportive tra la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ed il calciatore Stefano Maiorano per la Stagione Sportiva 2009/2010 non contiene alcun riferimento ad attività di indagine nei confronti del dott. Carpeggiani.

Parimenti, non può evincersi alcuna attività di indagine nei confronti del predetto agente dalla nota trasmessa, in data 30.12.2010, al Procuratore Federale dal Sostituto Procuratore delegato per gli accertamenti.

L’unico riferimento al dott. Carpeggiani, invece, è contenuto nell’atto di deferimento del 7.9.2012 in cui, nell’ambito dei contratti relativi al signor Stefano Maiorano, è specificato che “il calciatore Stefano Maiorano ha affidato l’incarico di rappresentarlo all’agente signor Bruno Carpeggiani con mandato in vigore dal 20.3.2008 al 10.3.2010, regolarmente depositato presso la Commissione Agenti, come appare dall’interrogazione del sistema informativo AS400 della F.I.G.C.” e che “il contratto stipulato il 13.8.2009 tra il calciatore Stefano Maiorano e la società S.S. Cavese 1919 S.r.l. non riporta la indicazione del nominativo dell’agente del calciatore signor Bruno Carpeggiani, in violazione delle disposizioni del Regolamento Agenti e delle N.O.I.F. vigenti all’epoca dei fatti con responsabilità ascrivibili al calciatore Stefano Maiorano, al signor Gennaro Brunetti, legale rappresentante della società S.S. Cavese 1919 S.r.l. e al signor Bruno Carpeggiani, agente del calciatore Stefano Maiorano”.

La Corte ritiene che l’assenza di qualsivoglia riferimento al dott. Carpeggiani nella nota inoltrata in data 30.12.2010 al Procuratore Federale dal Sostituto Procuratore delegato agli accertamenti e nella relazione del 27.12.2010 del collaboratore della Procura specificamente incaricato degli accertamenti in relazione ai contratti stipulati con la S.S. Cavese 1919 S.r.l. dal calciatore Stefano Maiorano, faccia ragionevolmente presumere che, alla data di scadenza del termine perentorio per lo svolgimento delle indagini, vale a dire al 31.12.2010, non fosse stata espletata alcuna attività accertativa nei confronti dell’agente, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi verosimilmente avvenuta al di là del perentorio *dies ad quem*.

All’accoglimento del reclamo segue, per l’effetto, l’annullamento della sanzione irrogata all’interessato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nonché la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Bruno, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL’A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERNACCI MARCO SEGUITO GARA A.C. BELLARIA IGEA MARINA/MANTOVA DEL 25.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 76/DIV del 27.11.2012)

Con atto in data 11.12.2012 l’amministratore unico della A.C. Bellaria Igea Marina S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - di cui al Com. Uff. n. 76/DIV del 27.11.2012-, con il quale era stata disposta la

squalifica per 3 giornate al calciatore Bernacci Marco (in relazione al comportamento irrispettoso ed offensivo osservato dallo stesso nei confronti di un assistente arbitrale durante -e dopo- la gara A.C. Bellaria Igea Marina-Mantova F.C., disputata il 25.11.2012).

Si deduce nell'atto di gravame che, in realtà, non v'era stata "da parte del calciatore alcuna intenzione di arrecare danno alle persone, ma solo una richiesta di colloquio per spiegare le motivazioni del suo comportamento", sollecitandosi, in considerazione di questo, la riduzione di un turno della squalifica inflitta.

Il reclamo, limitato al rilievo appena riportato, e dunque contrassegnato da evidente genericità di contenuto, non può essere accolto, anche perché la versione ricostruttiva avanzata è nettamente contraddetta dai puntuali riferimenti del rapporto dell'assistente dell'arbitro della gara. Questi ha segnalato una condotta dapprima ingiuriosa e di poi aggressiva del Bernacci, che tra l'altro gli ha impedito di rientrare nel suo spogliatoio fino a che non veniva "portato via" dal dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Bellaria Igea Marina di Bellaria Igea Marina (Rimini).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/SUDTIROL DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell'11.12.2012)

Il signor Lerda Franco, allenatore della società Lecce S.p.A., con fax del 12.12.2012 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto ad esso reclamante la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara in riferimento alla gara Lecce/Sudtirolo del 9.12.2012.

Il reclamo, diretto a ottenere il via principale la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo da ridursi alla sanzione dell'ammonizione o dell'ammonizione con diffida e, in subordine, la riduzione della sanzione della squalifica alla sanzione dell'ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell'Assistente Arbitro, riportato pedissequamente nel rapporto di quest'ultimo. Il reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione inflittagli, un'incongruenza tra il rapporto dell'Assistente dell'Arbitro e dell'Arbitro e l'andamento dei fatti, in quanto la frase riportata nel referto non sarebbe stata pronunciata da esso reclamante, bensì dal medico sociale della squadra del Lecce. Esso reclamante non avrebbe rivolto nessuna espressione offensiva nei confronti dell'Assistente dell'Arbitro, essendosi limitato a manifestare il proprio dissenso rispetto all'operato dell'Arbitro e dell'Assistente dell'Arbitro in ordine alla valutazione "di un fatto di giuoco a favore del Sudtirolo". In secondo luogo, il reclamante deduce l'eccessività della sanzione inflittagli, non ricorrendo nel caso si specie "una condotta offensiva, minacciosa o ingiuriosa". Ma tale incongruenza non sussiste, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui il reclamante abbia sentito la necessità di recarsi, al termine della gara, nello spogliatoio dell'Arbitro e degli Assistenti dell'Arbitro "per scusarsi personalmente del suo comportamento".

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti dell'Arbitro e degli Assistenti arbitrali, che, oltretutto, nel caso di specie risultano precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all'allenatore Lerda si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dai rapporti dell'Arbitro e dell'Assistente arbitrale.

In secondo luogo, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara è una sanzione congrua e non già eccessiva o sproporzionata, come sostiene invece il reclamante. Infatti, i precedenti giurisprudenziali, riportati nel reclamo a sostegno della tesi dell'eccessività della sanzione, si riferiscono a condotte che non sono offensive, né minacciose, né ingiuriose.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Lerda Franco.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 1 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete